

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 12.

Disposizioni per la celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 13.

Nuove disposizioni in materia di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 ..... Pag. 4

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)» ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 27.

Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei ... Pag. 7

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio». Approvazione .. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0181/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio». Approvazione ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0182/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2001. Approvazione modifiche e integrazioni ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0183/Pres.

**Legge regionale n. 28/1999, art. 4. Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi assegnati per la realizzazione di interventi del settore della cooperazione. Approvazione.**..... Pag. 18

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 21.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria** ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 22.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali**..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 23.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione**..... Pag. 26

#### REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2007, n. 6.

**Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche** ..... Pag. 29

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 12.

### Disposizioni per la celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 26 del 26 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La Regione, in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, promuove le celebrazioni di tale ricorrenza, in considerazione dell'importanza, sotto il profilo storico, civile, religioso e culturale, di Sant'Anselmo e del suo radicamento nella identità storica e culturale della comunità valdostana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 2, organizza e finanzia un programma di iniziative per gli anni 2007, 2008 e 2009, con l'obiettivo di approfondire la riflessione sulla vita, sulle opere e sul pensiero religioso e filosofico anselmiani e di diffonderne la conoscenza, considerandone l'attualità e la perdurante validità.

Art. 2.

*Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta*

1. È costituito con decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, di seguito denominato Comitato, quale organo consultivo e propositivo della Regione.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Regione, che lo presiede;
- b) il Presidente del Consiglio regionale;
- c) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;
- d) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura;
- e) un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;
- f) il Vescovo di Aosta;
- g) il Sindaco della città di Aosta;
- h) il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- i) il Presidente dell'Académie Saint'Anselme.

3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

4. Al Comitato possono essere invitati a partecipare gli esperti, i responsabili individuati per le singole iniziative e i sindaci dei comuni di volta in volta interessati. Il Comitato assicura, inoltre, il raccordo con altri soggetti o enti legati alla figura di Sant'Anselmo o comunque interessati alla realizzazione delle singole iniziative, ed in particolare con l'Abbazia benedettina di Bec, la Chiesa cattolica romana d'Inghilterra ed il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, coinvolgendoli nell'esame e nella predisposizione delle singole iniziative celebrative o in altre congiunte o similari.

5. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative al fine della predisposizione del programma di cui all'art. 1, comma 2, e monitora l'attuazione del programma stesso; a tali fini, il Comitato può avvalersi di una commissione scientifica, composta da esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato si avvale, inoltre, di una segreteria operativa presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura. Il personale e le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del Comitato sono forniti dalla Regione.

7. Le sedute del Comitato sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, dirime il voto del Presidente.

8. Il Comitato resta in carica fino alla data di completamento delle iniziative programmate, culminanti nelle celebrazioni del 21 aprile 2009.

9. La partecipazione ai lavori del Comitato, e della commissione scientifica presso di esso costituita, è gratuita.

Art. 3.

*Programma*

1. La giunta regionale, su proposta del Comitato, approva con propria deliberazione il programma di cui all'art. 1, comma 2, e le sue modificazioni, individuando altresì le strutture regionali competenti e gli altri soggetti cui affidare la realizzazione delle singole iniziative celebrative.

2. Nel programma sono ricomprese, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le iniziative celebrative realizzate direttamente dalla Regione o che la Regione intende patrocinare o finanziare mediante contributo, in quanto rispondenti alle finalità della presente legge, ed in particolare le seguenti:

- a) convegni, congressi, seminari e certami dedicati alla vita, al pensiero e alle opere di Sant'Anselmo;
- b) allestimento di mostre e altre iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione del pensiero e delle opere di Sant'Anselmo;
- c) presentazione, acquisto, distribuzione e realizzazione di pubblicazioni, documenti video e multimediali;
- d) contributi e borse di studio per studenti e ricercatori universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e aventi carattere di novità sulla vita, sul pensiero e sulle opere di Sant'Anselmo;
- e) eventi e manifestazioni collaterali rivolti allo studio e alla divulgazione del tema della religiosità in Valle d'Aosta;
- f) opere e lavori diretti alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio ecclesiastico di particolare rilievo culturale e al recupero dei luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo.

Art. 4.

*Rinvio*

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni concernenti, in particolare, la definizione:

- a) della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma delle iniziative celebrative;
- b) delle modalità di organizzazione delle singole iniziative celebrative.

Art. 5.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato in annui euro 300.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - musei, beniculturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° giugno 2007.

CAVERI

07R0451

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2007, n. 13.

**Nuove disposizioni in materia di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 26 del 26 giugno 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La presente legge, considerato l'interesse generale alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all'opera dell'uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

2. La presente legge in particolare:

a) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

b) definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle lose e la finitura visiva del manto di copertura;

c) stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi economici concedibili.

Art. 2.

*Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'art. 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su quelle incompatibili dei piani regolatori generali comunali (PRGC) e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

3. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni con lose di pietra.

Art. 3.

*Caratteristiche delle lose di pietra*

1. Le lose di pietra da impiegare nei manti di copertura dei tetti delle costruzioni devono presentare caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina le predette caratteristiche sulla base dei seguenti criteri:

- a) assorbimento dell'acqua;
- b) resistenza alla trazione indiretta mediante flessione;
- c) resistenza al gelo;
- d) resistenza all'alterazione causata dagli agenti atmosferici;
- e) assenza significativa di pirite;
- f) uniformità delle caratteristiche di aspetto delle lose;

g) modalità esecutive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno irregolare a spacco; la pezzatura degli elementi non deve essere superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi costituenti la linea di gronda del manto non può superare 0,80 metri; la posa in opera nella sua disomogeneità deve, inoltre, rispettare un criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il colmo.

2. Al fine di orientare l'attività di vigilanza di cui all'art. 11, sono definite con deliberazione della giunta regionale le modalità di prelievo di campioni delle lose utilizzate e le modalità di esecuzione delle prove fisicopetrografiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui durata è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

*Installazione di impianti tecnologici*

1. Sulle costruzioni soggette all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di nuova edificazione ed in quelli in cui sia previsto il completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura principale e secondaria debbono osservarsi le seguenti condizioni:

a) le apparecchiature e gli impianti tecnologici risultino inseriti nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo esterno del manto di copertura nel caso di pacchetti con isolamento;

b) sia limitato il più possibile lo spessore della sottostruttura d'ancoraggio degli impianti, nel caso di pacchetti di copertura senza isolamento o che presentino il solo assito sottolosa.

Art. 5.  
*Deroghe*

1. In deroga all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando le stesse, per modalità ed esigenze costruttive e di uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale dell'edificio, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra quali, in particolare, le costruzioni con tetto in legno o in materiale formalmente coerente con lo stile architettonico dell'edificio stesso, individuate nelle cartografie elaborate dai comuni ai sensi dell'art. 6. Con riferimento alle problematiche di tipo statico e strutturale, l'esclusione dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di tali problematiche, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza non idonea all'impiego delle lose di pietra;

d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;

e) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale o pertinenziali all'attività agricola;

f) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;

g) bivacchi e rifugi alpini;

h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per cento della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di manto di copertura diverso dalle lose di pietra, con esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC;

i) ampliamenti di edifici esistenti, o costruzione di piccoli annessi destinati a legnaia e deposito e di piccole coperture a protezione degli accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai PRGC vigenti, con la finalità di evidenziare tipologicamente e costruttivamente i nuovi manufatti rispetto al tessuto storico originario. Il comune definisce tipologie costruttive omogenee per ciascuna zona;

j) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti.

2. Salvo che per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e d), l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.

Art. 6.

*Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento:

a) alle costruzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);

b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive.

2. La giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria tecnica condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. In caso di inadempienza da parte del comune, la giunta regionale assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adozione della cartografia; decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, sentito il comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.

Art. 7.

*Contributi. Esercizio delle relative funzioni*

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1, «Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali», e in relazione all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, spetta ai comuni, singolarmente o in forma associata tramite le comunità montane, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'art. 8.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2008.

4. L'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie è disposta con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 54/1998.

Art. 8.

*Modalità di determinazione dei contributi*

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1.300 metri sul livello del mare.

2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la giunta regionale definisce, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell'anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.

3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:

a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;

b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento, anche parziale, della grande orditura o di recupero fino al 50 per cento delle lose;

c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di mantenimento della grande orditura o di recupero delle lose oltre il 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.

4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all'anno solare di presentazione della relativa domanda.

5. La giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1.

6. La giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.

7. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell'impianto.

Art. 9.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.

Art. 10.

*Ripetibilità del contributo*

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.

Art. 11.

*Vigilanza*

1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, in aggiunta ai controlli disposti dai comuni, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio possono effettuare, rispettivamente ulteriori controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite ai sensi del medesimo art. 3, comma 2.

2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è comunicato al comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Art. 12.

*Revoca*

1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerge la non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 13.

*Rinvio*

1. I comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

*Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituita dalla seguente:

«b) ripristino e sostituzione parziale o totale dei manti di copertura e dell'orditura primaria e secondaria, privi di pregio intrinseco, dei tetti delle costruzioni;».

Art. 15.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), è abrogata.

Art. 16.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1990 continuano ad applicarsi alle domande di concessione dei contributi pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 7 è determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale - Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02 (Interventi per l'edilizia abitativa) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra).

4. Le somme derivanti dall'eventuale revoca dei contributi erogati dalla Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della Regione.

5. A decorrere dall'anno 2009, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), previa motivata richiesta del Consiglio permanente degli enti locali relativamente agli oneri di cui all'art. 7.

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° giugno 2007.

CAVERI

07R0452

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 26.

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 3*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)», sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti.

3. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2007

p. Il Presidente  
Il vice Presidente: COSTA

07R0691

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 27.

**Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993, n. 352, (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.

Art. 2.

*Ambiti di raccolta*

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.

2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'art. 9, può tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione «Proprietà privata» ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra «Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata».

3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 3.

*Limiti quantitativi della raccolta*

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

a) per la specie «*boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola*» (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie «*amanita caesarea*» (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'art. 4.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

## Art. 4.

*Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta*

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'art. 3 in favore:

- a) dei cittadini residenti;
- b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) dei soci di cooperative agricole - forestali.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'art. 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

## Art. 5.

*Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali*

1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.

2. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validità annuale.

3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.

4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.

## Art. 6.

*Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta*

1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.

## Art. 7.

*Limitazioni e autorizzazioni speciali*

1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta regionale, possono:

- a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
- b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
- c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
- d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

## Art. 8.

*Modalità di raccolta e divieti*

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

2. È consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. È vietato:

a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;

b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;

c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;

d) raccogliere l'«*amanita cesarea*» allo stato di ovolo;

e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.

5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

7. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.

8. La raccolta di funghi all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

9. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

## Art. 9.

*Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa*

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.

2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.

3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10.

## Art. 10.

*Adempimenti a carico dei consorzi*

1. I consorzi di cui all'art. 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.

2. I consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:

a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;

b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dall'Unione europea, dei prodotti del sottobosco;

c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

## Art. 11.

*Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino*

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

## Art. 12.

*Funzioni di vigilanza*

1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30, (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).

2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e

possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del Testo unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

## Art. 13.

*Sanzioni*

1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 da euro 50,00 a euro 150,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 da euro 100,00 a euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'art. 7 da euro 100,00 a euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.

2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'art. 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'art. 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'art. 10.

Art. 14.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 3 maggio 1985, n. 30, (disciplina della raccolta dei funghi spontanei).

2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Genova, 13 agosto 2007

p. il Presidente  
il vice Presidente: COSTA

07R0692

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

**Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio». Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 96, della citata legge regionale n. 29/2005, il quale prevede finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto, in particolare, il comma 3 del menzionato art. 96, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio»;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 prevede che le agevolazioni siano concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001;

Considerato che il già richiamato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;

Considerata altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al citato decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006, con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 7, 8, 11, 12, 20 e all'allegato A e valutata inoltre l'opportunità di inserire un nuovo allegato, denominato allegato B, al fine di adeguare il regolamento stesso alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 3, 5, 7, 8, 11, 12, 20 e agli allegati del più volte menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1457 del 14 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio» emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 96 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Regime di aiuti*). — 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'entità dell'aiuto in termini «*de minimis*» è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A».

#### Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Imprese e tipologie di aiuto esclusi*). — 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.»

#### Art. 4.

*Modifica alla lettera a) del comma 6 dell'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 dopo le parole «trasporto di merci» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inammissibilità a contributo dell'acquisto di veicoli per il trasporto di merci da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.»

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 8  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 le parole «del limite «*de minimis*» fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti fissati dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.»

#### Art. 6.

*Modifica al comma 12 dell'art. 11  
del decreto del Presidente della Regione n. 353/2006*

1. Il comma 12 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 è sostituito dal seguente:

«12. Il contributo è riconosciuto alle imprese beneficiarie solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non comporti il superamento del limite di 200 mila euro previsto per gli aiuti «*de minimis*» concessi nei tre esercizi finanziari di riferimento. A tal fine l'impresa beneficiaria presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relativa a tutti i contributi «*de minimis*» eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario in cui è stata disposta la concessione e nei due esercizi finanziari precedenti.»

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 12  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 è aggiunta la seguente:

«d-bis) comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 11, comma 12.»

#### Art. 8.

*Modifica all'art. 20  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 le parole «dell'art. 4 e del regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.»

#### Art. 9.

*Sostituzione dell'Allegato A  
del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento, riferito all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 353/2006, denominato «Contributi in conto interessi previsti dall'art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 - Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto «*de minimis*».

#### Art. 10.

*Introduzione dell'Allegato B  
al decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006*

1. Dopo l'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006, è inserito il seguente:

«Allegato B al presente regolamento, riferito all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0353/2006, denominato «Regime di aiuto *de minimis* - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006.»

#### Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° luglio 2007.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: ILY

07R0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0181/Pres.

**Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 100, della citata legge regionale n. 29/2005, il quale prevede contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza, così come modificato dall'art. 7, comma 98, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);

Visto inoltre l'art. 102, della suddetta legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale, con apposito regolamento regionale, vengono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al menzionato art. 100;

Visto il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio»;

Considerato che il citato decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 prevede, all'art. 2, che i contributi siano concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001;

Considerato che il sopra richiamato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;

Considerata altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al citato decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 19 e valutata inoltre l'opportunità di inserire un nuovo art. 10-bis ed un nuovo allegato A, quest'ultimo al fine di adeguare il regolamento stesso alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006 e di sostituire altresì l'originario allegato A, riferito all'art. 8, comma 2 e denominato «Parametri di valutazione delle domande di contributo» con l'allegato B;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10, 10-bis, 14, 17, 19 e agli allegati del più volte menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1458 del 14 giugno 2007;

Decreta:

1. E approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Regime di aiuto*). — 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Imprese e tipologie di aiuto esclusi*). — 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi:

a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.».

## Art. 4.

*Modifica al comma 3 dell'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «Regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (CE) n. 1998/2006.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è aggiunta la seguente:

«d-bis) Ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.».

2. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «dell'importo di 100 mila euro concedibili alla stessa impresa nel corso del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «*de minimis* di cui all'art. 2, comma 2.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 8  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «nell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato B».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».

3. Al comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo da parte del CAT all'impresa.».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le tipologie di intervento previste alla lettera b), del comma 1, dell'art. 7, il termine di rendicontazione di cui al comma 7, può essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.».

5. Al comma 8 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

## Art. 7.

*Modifica al comma 4 dell'art. 10  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 dopo la parola «autovetture» sono aggiunte le seguenti: «nonché, da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.».

## Art. 8.

*Introduzione dell'art. 10-bis  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (*Obbligo dell'impresa beneficiaria*). — 1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 5-bis.».

## Art. 9.

*Modifica al comma 5 dell'art. 14  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «e provvedono agli adempimenti necessari al recupero degli importi dovuti» sono soppresse.

## Art. 10.

*Modifica al comma 1 dell'art. 17  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 le parole «dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006».

## Art. 11.

*Modifica al comma 1 dell'art. 19  
del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 dopo le parole «per l'anno 2006» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'applicazione del nuovo regime «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.».

## Art. 12.

*Sostituzione dell'Allegato A  
al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento, riferito all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, denominato «Parametri di valutazione delle domande di contributo.».

## Art. 13.

*Introduzione dell'Allegato A  
al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006*

1. Prima dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, come introdotto ai sensi dell'art. 12, è inserito il seguente:

«Allegato *A* al presente regolamento, riferito all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0400/2006, denominato «Regime di aiuto *de minimis* - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006»».

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: ILLY

**07R0470**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. **0182/Pres.**

**Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 27 giugno 2007)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

Visto in particolare l'art. 6, commi da 1 a 7 della suddetta legge regionale, con cui si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 18 aprile 2002, n. 1243, con la quale è stato approvato il regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2001;

Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., attuativo della suddetta deliberazione;

Considerato che i finanziamenti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 0118/Pres./2002 sono concessi, fatti salvi quelli previsti all'art. 10, in osservanza alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio 2001, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004, dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 368 del 23 dicembre 2006 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006;

Considerato che i restanti finanziamenti, disciplinati dall'art. 10 del regolamento in questione, seguono la regola del «*de minimis*» e sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Vista la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di stato prevista:

1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006;

2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006;

3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, n. 70/2001 e n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

4) dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 63 del 28 febbraio 2004;

Vista la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento:

1) al «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;

2) all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, nella sua interpretazione autentica disposta con l'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto *de minimis* di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Rilevato che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2007, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

Tenuto conto che l'adeguamento dei regimi *de minimis* esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative, per gli interventi agevolati volti a favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, al fine di adeguare le modalità di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1459;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001» emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001», emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., ai fini:

a) dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista:

1) dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

2) dal regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

4) dal regolamento (CE) n. 364/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 63 del 28 febbraio 2004;

b) dell'adeguamento al «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;

c) dell'adeguamento all'interpretazione autentica dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, in materia di sicurezza sul lavoro, disposta con l'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo precompetitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2.

*Introduzione del sommario  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 è introdotto il seguente sommario:

«Art. 1. Oggetto;

Art. 1-bis. Regimi di aiuto;

Art. 2. Beneficiari.

Art. 2-bis. Soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni;

Art. 3. Imprenditoria giovanile e femminile;

Art. 4. Programmi finanziabili;

Art. 4-bis. Sicurezza sul lavoro;

Art. 5. Vincolo di destinazione industriale;

Art. 6. Percentuale massima di finanziamento;

Art. 7. Durata massima del finanziamento;

Art. 7-bis. Procedimento;

Art. 8. Priorità;

Art. 9. Condizioni delle operazioni - limiti dell'aiuto;

Art. 10. Aiuti «*de minimis*»;

Art. 11. Decadenza dell'intervento;

Art. 11-bis. Rinvio (alle norme generali sui procedimenti amministrativi);

Art. 11-ter. Rinvio dinamico;

Art. 12. Norme finali».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 1  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002 n. 0118/Pres. è sostituito con il seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del comma 3 e in attuazione dei commi da 1 a 7 dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in materia di interventi nei settori produttivi, i criteri, le direttive di priorità e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole e medie imprese - tutte, di seguito, indicate come «PMI» - industriali, di servizio e loro consorzi, aventi i requisiti di cui all'art. 2.

2. Le imprese sono classificate come microimpresa, piccola o media impresa - in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, come recepite nella normativa regionale in vigore.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 1-bis  
nel decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Regimi di aiuto*). — 1. I finanziamenti di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. I finanziamenti di cui all'art. 10, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

3. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono «aiuti trasparenti» ai sensi della normativa comunitaria in quanto, al momento della concessione, è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 2  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole «succitata normativa» sono sostituite con le parole «normativa attuata con il presente regolamento, citata all'art. 1.»;

b) alle lettere a) e b) del comma 1, le parole: «ISTAT '91» sono sostituite con le parole «ISTAT ATECO» e le parole «aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione» sono sostituite con le parole «, sempre che l'impresa ovvero il consorzio abbia attività e sede o unità operativa attiva nel territorio regionale e che, nel caso di consorzio, le imprese che lo costituiscono siano in maggioranza PMI aventi attività in regione»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato.

## Art. 6.

*Inserimento dell'art. 2-bis  
nel decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni). — 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese di cui al presente regolamento sono concessi con osservanza delle attività e delle tipologie di aiuto elencate nell'allegato B «Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001», fatto salvo quanto previsto al comma 2 e fatti salvi i regolamenti e le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, il cui elenco è riportato nell'allegato D «Settori esclusi».

2. Ai sensi dell'art. 1, del regolamento (CE) 1998/2006 gli aiuti *de minimis* sono concessi con osservanza dei settori di attività e delle tipologie di aiuto elencati nell'allegato C «Regime di aiuto *de minimis* - settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006».

3. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

4. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati B, C e D sono aggiornati, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 4-bis  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'art. 4-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «in materia di sicurezza sul lavoro», sono inserite le parole «nell'interpretazione autentica disposta con l'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005,» e le parole «all'autocertificazione» sono sostituite con le parole «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)»;

b) al comma 2, dopo le parole «al vero» e «l'autore», le parole «dell'autocertificazione» sono sostituite con le parole «della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

## Art. 8.

*Integrazione all'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, dopo le parole «a finalità regionale,» sono inserite le parole: «individuate nella vigente Carta italiana degli aiuti a finalità regionale».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «a finalità regionale», sono aggiunte le parole «individuate nella vigente Carta italiana degli aiuti a finalità regionale»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'intensità dell'aiuto non deve superare i massimali di cui all'art. 4 del regolamento (CE) 70/2001 e non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) 70/2001»;

c) il comma 3 è abrogato.

## Art. 10.

*Inserimento dell'art. 7-bis  
nel decreto del presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Procedimento). — 1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a sportello, prevista dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, secondo quanto specificato nella convenzione fra la Regione e la Banca, richiamata all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 23/2001.».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 9  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 è modificato come segue:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. L'intensità dell'aiuto espressa in ESL relativa alla concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento viene determinata applicando le modalità di calcolo adottate con il DPGR 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In conformità all'art. 8 del regolamento (CE) n. 70/2001, i finanziamenti alle PMI non sono cumulabili con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato da detto regolamento comunitario.

3-ter. I finanziamenti *de minimis* di cui all'art. 10 del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici se non nei limiti di cui all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 »;

c) Il comma 4 è abrogato.

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 10  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. I commi 7 e 8 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 sono sostituiti con i seguenti:

«7. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

8. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto al comma 7, alla domanda di finanziamento è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 7, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.»

2. Dopo il comma 8 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Prima della concessione del finanziamento, per la verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto al comma 7, l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, unitamente ad un'attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla predetta dichiarazione sostitutiva.

8-ter. La Banca può erogare il finanziamento agevolato *de minimis* soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa nello Stato italiano, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui al comma 7.»

## Art. 13.

*Integrazione dell'art. 11  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 11, dopo la parola «decade», sono inserite le parole «oltre che negli altri casi specificamente previsti».

## Art. 14.

*Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter  
nel decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Rinvio alle norme generali regionali sui procedimenti amministrativi). — 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11-ter (Rinvio dinamico). — 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. »

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 12  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 12, le parole «Direzione regionale degli affari europei» sono sostituite con le parole «Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» e le parole «avvalendosi del formulano (allegato II) del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001» sono soppresse.

## Art. 16.

*Norma transitoria*

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. L'art. 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento alle domande di incentivo presentate dal 1° gennaio 2007.

## Art. 17.

*Sostituzione dell'Allegato A  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002 è sostituito con l'allegato A al presente regolamento, riferito all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, «Classi e categorie di imprese di servizio finanziabili».

## Art. 18.

*Sostituzione dell'Allegato B  
del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, «Esclusione e limitazioni relativi ad alcuni settori», è sostituito con l'allegato B al presente regolamento, riferito all'art. 2-bis, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, «Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001».

## Art. 19.

*Introduzione degli allegati C e D  
al decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002*

1. Dopo l'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, sono inseriti i seguenti:

a) allegato C al presente regolamento, riferito all'art. 2-bis, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0118/2002, «Regime di aiuto *de minimis* - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006»;

b) allegato D al presente regolamento, riferito all'art. 2-bis, commi 1 e 4, «Settori sottoposti a limitazioni».

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007».

(Omissis).

Visto, il Presidente: ILLY

07R0471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0183/Pres.

**Legge regionale n. 28/1999, art. 4. Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi assegnati per la realizzazione di interventi del settore della cooperazione. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), con particolare riferimento:

all'art. 4, il quale stabilisce che, al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)», costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia», da utilizzare a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento: *a)* concessione di garanzia; *b)* finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore; *c)* contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale;

all'art. 8, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento d'esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al sopra citato art. 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Ritenuto di dare attuazione al summenzionato art. 8 della legge regionale n. 28/1999 mediante l'emanazione dell'allegato Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1999;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1460;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1999, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28/1999.**

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)», di seguito denominato «FINRECO», a favore delle cooperative associate, mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari a tale fine assegnati dall'Amministrazione regionale.

#### Art. 2.

#### *Tipologie di incentivi e beneficiari*

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono realizzati da FINRECO con la concessione dei seguenti incentivi:

*a)* garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie;

*b)* finanziamenti agevolati;

*c)* apporti di capitale sociale in qualità di socio sovventore;

*d)* contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

2. Possono beneficiare degli incentivi le cooperative associate a FINRECO ed iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2004, e al Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia». Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

#### Art. 3.

#### *Regime di aiuto*

1. Gli aiuti previsti dagli interventi di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

2. FINRECO cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera *h)*, del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

## Art. 4.

*Modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi*

1. Le cooperative presentano a FINRECO le domande di accesso agli incentivi, corredate dalle relazioni illustrative delle iniziative aziendali cui si riferiscono, prima dell'avvio delle iniziative stesse.

2. Gli incentivi sono concessi da FINRECO con procedura valutativa a sportello.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi delle domande di cui al comma 1, l'attività istruttoria di FINRECO è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 2, la coerenza delle iniziative aziendali con le finalità degli incentivi, nonché le prospettive finanziarie delle cooperative richiedenti.

4. La concessione degli incentivi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda e resa dal legale rappresentante della cooperativa richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

5. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 4 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, la cooperativa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

6. Ai procedimenti di concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, comma 1, lettera a), e 8, si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le cooperative beneficiarie possono avvalersi degli incentivi di cui al presente regolamento solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Capo II*

## INCENTIVI ALLE COOPERATIVE

## Art. 5.

*Garanzie*

1. FINRECO concede garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie.

2. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore al 50 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

3. Le cooperative beneficiarie versano una commissione non inferiore allo 0,60 per cento dell'importo della garanzia concessa, calcolata su base annua.

4. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti convenzionati di cui al comma 1.

## Art. 6.

*Finanziamenti agevolati*

1. FINRECO concede i seguenti finanziamenti agevolati:

a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni materiali ed immateriali;

b) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati al consolidamento di debiti a breve termine;

c) finanziamenti destinati all'anticipazione di aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci;

d) prestiti partecipativi, a condizione che FINRECO sia socio della società cooperativa beneficiaria.

2. La durata dei finanziamenti non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a quindici anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi.

3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a tasso fisso ovvero a tasso variabile.

4. I prestiti partecipativi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

5. Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie non può essere inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito Internet dell'Unione europea, in vigore all'atto della concessione del finanziamento.

6. I beni di cui al comma 1, lettera a), devono mantenere la loro destinazione per un periodo di due anni se beni mobili e di cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto degli incentivi ed il suo rispetto è attestato annualmente dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a FINRECO entro il 28 febbraio di ogni anno.

7. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 6 comporta la revoca dell'incentivo in conformità all'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. In caso di alienazione di beni immobili oggetto di incentivi ultraquinquennali, dopo la scadenza del vincolo di destinazione, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione.

8. Qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo di cui al comma 6 in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, FINRECO può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione d'uso dei beni finanziati. FINRECO può altresì autorizzare la sostituzione di beni mobili oggetto di finanziamento, divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa natura da utilizzarsi per le medesime funzioni.

## Art. 7.

*Apporti di capitale sociale in veste di socio sovventore*

1. FINRECO effettua conferimenti di capitale sociale, espressi in azioni nominative trasferibili, in qualità di socio sovventore in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

2. Il conferimento di capitale sociale da parte di FINRECO è condizionato alla presentazione da parte della cooperativa richiedente di un programma pluriennale, della durata massima di sette anni, concernente la realizzazione di investimenti finalizzati alla riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo aziendale, aventi ad oggetto in particolare l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature ovvero di aziende non operanti nei settori esclusi dal presente regolamento.

3. Il programma pluriennale di cui al comma 2 è attuato dalla cooperativa beneficiaria mediante ricapitalizzazione con apporto diretto dei soci, il cui ammontare non deve essere inferiore a quello del conferimento di FINRECO.

4. I conferimenti di cui al comma 1 sono subordinati alla verifica di una ragionevole prospettiva di redditività della cooperativa richiedente e di remunerazione dell'apporto di capitale sociale, nonché della loro capacità di migliorare strutturalmente gli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della cooperativa medesima.

5. In presenza di utili di bilancio, il tasso di remunerazione della partecipazione di FINRECO al capitale sociale della cooperativa beneficiaria è maggiorato del 2 per cento rispetto ai dividendi deliberati dall'assemblea per gli altri soci. Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, FINRECO ha comunque diritto, nei limiti degli utili conseguiti, ad un dividendo pari al 2 per cento del capitale sottoscritto e versato.

6. La partecipazione di FINRECO al capitale sociale della cooperativa beneficiaria non può superare il termine di sette anni.

7. All'atto del conferimento, sono regolate con disciplinare tra FINRECO, la cooperativa beneficiaria, i soci o terzi, le modalità della dismissione del capitale conferito, da effettuare a condizioni di mercato. A tale fine, FINRECO adotta un meccanismo di valutazione e di selezione delle domande di accesso agli incentivi di cui al presente articolo volto a garantire la dismissione della partecipazione quanto meno al prezzo di acquisizione.

#### Art. 8.

*Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale*

1. FINRECO concede contributi per le seguenti finalità:

a) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza tecnica concernenti lo sviluppo della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;

b) svolgimento di programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale per gli amministratori, i soci e i dipendenti delle cooperative beneficiarie.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

3. I servizi ed i programmi di cui al comma 1 possono essere promossi direttamente da FINRECO.

#### Capo III

##### ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

#### Art. 9.

*Domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO*

1. FINRECO presenta annualmente domanda di assegnazione dei mezzi finanziari di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999 entro il termine del 1° marzo.

#### Art. 10.

##### *Convenzione*

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999, con convenzione tra l'Amministrazione regionale e FINRECO sono disciplinate le procedure concernenti l'assegnazione dei mezzi finanziari, le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine alla gestione dei mezzi assegnati ed all'attività di FINRECO, nonché all'efficacia degli interventi.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 43, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), con la convenzione di cui al comma 1 è determinato l'importo del rimborso spese forfetario, in misura non superiore al 1,5 per cento dei mezzi finanziari utilizzati annualmente, da riconoscere a FINRECO per l'attività di monitoraggio degli interventi.

#### Art. 11.

##### *Ispesioni e controlli*

1. L'ufficio regionale competente in materia di sostegno e promozione della cooperazione effettua presso FINRECO, presso le banche e gli intermediari finanziari convenzionati o direttamente presso le coope-

ratrice beneficiarie, ispezioni e controlli concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le ispezioni ed i controlli di cui al comma 1 riguardano annualmente un numero di interventi non inferiore al 10 per cento di quelli realizzati da FINRECO nell'anno precedente.

3. FINRECO verifica annualmente il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti dal presente regolamento alle cooperative beneficiarie, anche mediante controlli a campione su un numero di interventi non inferiore al 20 per cento di quelli realizzati nell'anno precedente.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le risorse finanziarie derivanti dai rientri degli interventi effettuati sulla base della precedente disciplina regolamentare, nonché i mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione regionale e non ancora utilizzati da FINRECO alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da destinare alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

2. Nel caso in cui il relativo procedimento di assegnazione non sia stato definito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di mezzi finanziari presentate entro il 1° marzo 2007 ai sensi della precedente disciplina regolamentare possono essere confermate da FINRECO, alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 settembre 2007.

3. Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni convenzionali stabilite sulla base della precedente disciplina regolamentare.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, nonché del titolo III, capi I e II, della legge regionale n. 7/2000.

5. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati i regolamenti di cui al decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0301/Pres. ed al decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2001, n. 0288/Pres.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0472

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 21.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRENDITORIA

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo S.p.a. presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo S.p.a. medesima.»

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite con le parole «ai commi 1 e 2-bis».

3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis».

4. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è così sostituito:

«5. La giunta regionale destina l'importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell'eventuale intermediario cofinanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all'attuazione degli interventi di cui al comma 2-bis.»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:

«5-bis. Dell'importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.»

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni.*

1. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Tipologia degli interventi). — 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in:

a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;

b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.»

## Art. 3.

*Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni.*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: «iniziative da finanziare» sono inserite le seguenti: «con i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)»;

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della giunta regionale.»

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni.*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: «previsti dall'art. 3» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a)».

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI MIGRATORI

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.»

## Art. 6.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: «o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi.».

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.*

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:

«4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'art. 14.».

## Art. 8.

*Modifiche dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.*

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono aggiunte, alla fine, le parole: «e che svolgano attività da almeno tre anni;».

2. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, dopo le parole: «federazioni all'estero» sono inserite le seguenti: «che svolgano attività da almeno tre anni».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera *c)* del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.».

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
E ACQUE MINERALI E TERMALI

## Art. 9.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti nel mondo».*

1. Nella rubrica dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dopo le parole: «di coltivazione» sono aggiunte le seguenti parole: «e di ricerca».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole: «alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate», sono sostituite dalle seguenti: «ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati».

3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole «per i provvedimenti relativi all'attività mineraria» sono sostituite dalle parole: «per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti».

4. Dopo il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle

funzioni di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.

9-ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.

9-quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9-quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).».

## Art. 10.

*Modifica dell'art. 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni.*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa.».

## Art. 11.

*Modifica dell'art. 55-bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni.*

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 55-bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall'ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.».

## Capo IV

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

## Art. 12.

*Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 «Disciplina dei mercati all'ingrosso» e successive modificazioni.*

1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui all'art. 5 della medesima legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio.

3. L'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è abrogato.

## Art. 13.

*Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche» e successive modificazioni.*

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificato dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«4-ter. In deroga a quanto previsto al comma 4-bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi».

## Art. 14.

*Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti».*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo la parola «installazione» sono aggiunte le parole «al trasferimento».

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole «nuovi impianti» sono aggiunte le parole «quelli trasferiti».

4. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole «ad uso agricolo» sono aggiunte le parole «nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 15.

*Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» e successive modificazioni.*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.

4-ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all'interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l'impossibilità di utilizzare ai fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all'art. 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui all'art. 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, una variante allo strumento urba-

nistico generale finalizzata a disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa.

4-quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all'interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a).

4-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 4, la cessazione dell'attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all'esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.

4-sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 4-bis ed al comma 4-ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d'atto relativa alla riduzione della superficie del parco».

2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali, con le caratteristiche e l'ubicazione di cui al citato comma 2 dell'art. 10, autorizzati in applicazione di norme anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a prescindere dalla data della loro attivazione.

3. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole «gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d'aria, non inferiore a cento chilometri» sono soppresse.

4. Il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e l'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono abrogati.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

4-bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita.

4-ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l'uno per cento della superficie autorizzata. L'esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell'avvio dell'attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.

4-quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell'autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa».

7. I commi 3 e 4 dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono abrogati.

## Art. 16.

*Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 «Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete».*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è così sostituita:

«a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi»;

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, dopo le parole «iniziative dirette» togliere le seguenti: «, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del presidente della giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni ed integrazioni».

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

#### Art. 17.

##### *Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all'attività di acconciatore*

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attività di acconciatore», i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuata dall'art. 4, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento approvato con delibera della giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52.

2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.

3. L'assegnazione della nuova tipologia è disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 18.

##### *Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

«1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del comune, ove esistente, o al comune territorialmente competente».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990».

3. L'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate.

5. L'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

6. L'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

7. L'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

«Art. 9. (Sospensione e cessazione dell'attività). — 1. Il comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'attività.

2. Il comune stesso dispone la cessazione dell'attività quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

3. La cessazione dell'attività è altresì disposta:

a) quando l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;

c) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezione fatta per i seguenti casi, nei quali il comune può consentire la sospensione dell'attività:

1) per gravi indisponibilità fisiche;

2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'Unità locale socio sanitaria.»

8. L'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

«Art. 10. (Sanzioni amministrative). — 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni».

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

#### Art. 19.

*Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale» e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. La giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto».

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0677

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 22.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

*Comando presso l'amministrazione regionale*

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 20, commi 7-bis e 7-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni al personale appartenente all'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.

2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

3. Al termine del periodo di comando presso l'Amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell'azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.

Art. 2.

*Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

Art. 3.

*Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».*

1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può essere inquadrato nel ruolo regionale, a seguito di presentazione di formale istanza alla struttura regionale competente in materia di risorse umane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo rilascio del conseguente nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza.

2. L'inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse categorie funzionali di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2144 del 2003, relativa alla disciplina dell'accesso nel ruolo regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.

Art. 4.

*Modifica dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.*

1. Al comma 2 dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000,» sono sostituite dalle parole: «da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00» a decorrere dal 1° gennaio 2008.

*Capo II*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 5.

*Controllo sull'attività di servizio delle società con partecipazione della Regione*

1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attività delle società con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonché i criteri e le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

*Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali» e successive modificazioni.*

1. Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, è così sostituito:

«Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla giunta regionale.

2. Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: «e i relativi allegati» sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: «ed agli atti» sono soppresse.

Art. 7.

*Collaborazioni con le Università*

1. La giunta regionale può stipulare con le Università apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.

## Art. 8.

*Modifiche dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006»*

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:

«1. La giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, alle Forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell'adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00».

2. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole «della sovvenzione» sono sostituite dalle parole «del riconoscimento economico».

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

## Art. 9.

*Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 «Interventi per favorire l'attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127» e successive modificazioni.*

1. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Finalità*). — 1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, disciplina con la presente legge gli interventi di cui all'art. 2.».

2. L'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Tipologie di interventi e modalità*). — 1. Ai fini di cui all'art. 1, la giunta regionale:

a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni;

b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell'innovazione e della qualità dagli stessi organizzate;

c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per l'aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale, determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali».

## Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO  
SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

## Art. 10.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 «Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali» e successive modificazioni.*

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni è così sostituito:

«6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a quaranta giorni».

## Art. 11.

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0678

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 23.

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 73 del 21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche dell'art. 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005»*

1. Al comma 4, dell'art. 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2005 e 2006».

2. Al comma 7, dell'art. 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: «a decorrere dalla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione».

## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23  
«Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale»*

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente: «Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale».

2. Al primo comma, dell'art. 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: «scuola materna non statale» sono sostituite dalle seguenti: «scuola dell'infanzia non statale».

3. L'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — 1. La giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell'infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:

a) per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:

- 1) al numero delle sezioni funzionanti;
- 2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
- 3) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l'insegnante di sostegno specializzato.

b) per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:

- 1) al numero delle sezioni funzionanti;
- 2) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l'insegnante sostegno specializzato.

4) Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:

«Le domande devono essere corredate da una relazione sull'attività svolta e sullo stato di consistenza dell'edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni funzionanti degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell'insegnante specializzato».

## Art. 3.

*Norme in materia di vigilanza e controllo  
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale», e in applicazione dell'art. 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico.

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

5. Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale.

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2  
(legge finanziaria regionale esercizio 2006)*

1. All'art. 44 della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-bis:

«1-bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto».

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

1. Il comma 2, dell'art. 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", e successive modificazioni e dall'art. 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento».

2. Al comma 4, dell'art. 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: «delegate e» sono soppresse.

3. Il comma 6, dell'art. 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate».

4. Fino all'adozione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 2, dell'art. 123, come modificato dal presente articolo, l'unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l'utenza a titolo di funzioni delegate.

## Art. 6.

*Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 «Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea località Ponte Crepaldo».*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione».

## Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 «Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio - località Salionze».*

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione».

## Art. 8.

*Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.*

1. A partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.

2. A partire dall'anno 2007, un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, versano l'importo di cui al comma 2 alla Regione che provvede ad assegnarlo alle aziende socio-sanitarie da cui dipendono i servizi.

4. Dal 10 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 39 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002»;

b) l'art. 22 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005».

## Art. 9.

*Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale»*

1. L'art. 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

«1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato».

2. L'art. 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così modificato: le parole «ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22» sono così sostituite: «ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"».

3. L'art. 17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

«1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all'art. 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato».

4. L'art. 18, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:

«Art. 18. (Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza). — 1. Al fine di sostenere e sviluppare l'attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, «Piano sociale regionale per il triennio 1989 - 1991» e successive modificazioni.*

1. Il comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, come introdotto dall'art. 49 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

«1. Il Centro internazionale del libro parlato «Adriano Sernagiotto» ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all'art. 14, comma 1».

## Art. 11.

*Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicosofici che applicano il «Metodo Doman o Vojta o Fay» e successive modificazioni e norma transitoria.*

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman o Vojta o Fay» sono aggiunte le parole «o ABA».

2. All'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman o Vojta o Fay» sono aggiunte le parole «o ABA», dopo le parole «trattamento riabilitativo» sono soppresse le parole «in centri specializzati» e aggiunte le parole «debitamente certificato».

3. All'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman o Vojta o Fay» sono aggiunte le parole «o ABA».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 la giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come introdotto dal comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, è inserito il seguente:

«1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi».

## Art. 13.

*Strutture sanitarie e socio-sanitarie*

1. L'autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e quella relativa alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

## Art. 14.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale».

## Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0679

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2007, n. 6.

**Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3*

1. All'art. 3 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi):

a) al comma 1, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis»

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Relativamente alle aree golenali site nel Comune di Fiumicino - località Isola Sacra, i provvedimenti e gli atti amministrativi attribuiti dal presente regolamento alla competenza del direttore del Dipartimento territorio sono adottati dal direttore del Dipartimento istituzionale e le procedure istruttorie sono espletate dalla Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato che assume il ruolo di ufficio istruttore.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 giugno 2007

MARRAZZO

07R0658

AUGUSTA IANNINI, direttore

GABRIELE IUZZOLINO, redattore

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € **162,00**

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

### RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 2 2 9 \*

**€ 2,00**

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.